STATUTI

dell'Associazione svizzera dei cristallieri, collezionisti di minerali e fossili (ASCMF)

I presenti statuti sono redatti nella forma maschile, ma concernono i due sessi.

1. Nome, sede, scopo, responsabilità.

Art. 1 *Nome*
Sotto la denominazione «Associazione svizzera dei cristallieri, collezionisti di minerali e fossili» (ASCMF), in tedesco «Schweizerische Vereinigung der Strahler, Mineralien und Fossiliensammler (SVSMF), in francese «Association suisse des cristalliers, collectionneurs de minéraux et fossiles» (ASCMF), in romancio «Union svizzera da chavacristallas, collectaders da minerals e fossils» (USCMF), esiste dal 1966 una società secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, che in seguito sarà denominata con la sigla ASCMF.

Art. 2 *Sede*
La sede dell'ASCMF corrisponde al domicilio del responsabile del segretariato centrale.

Art. 3 *Scopo*
L'ASCMF ha per scopo:
– di diffondere gli interessi dei cristallieri, collezionisti, sezioni e istituzioni scientifiche nei confronti delle autorità e dell'opinione pubblica.
– di promuovere il cameratismo e la solidarietà tra i membri.
– di pubblicare la rivista *«Il Cercatore Svizzero di Minerali»*.
– di realizzare se possibile le giornate svizzere di minerali e fossili.
L'ASCMF si preoccupa di conformarsi al codice d'onore. Il codice d'onore è parte integrante degli statuti.

Art. 4 *Responsabilità finanziaria*
1 Solo il capitale sociale dell'ASCMF risponde dei suoi impegni finanziari. I membri sono responsabili per i debiti dell'ASCMF fino a corrispondenza dell'ammontare del contributo annuo determinato dall'Assemblea generale. Al massimo per una somma di Fr. 100.–.
2 Lo scioglimento dell'ASCMF annulla tutte le pretese sul patrimonio dell'associazione.

2. Membri, appartenenza, quote

Art. 5 *Membri*
L'ASCMF comprende persone fisiche e giuridiche.

Art. 6 *Condizioni*
1 La qualifica di membro può essere accordata alle persone dall'età di 12 anni compiuti. Il diritto di voto è accordato dopo il compimento dei 18 anni.
2 I membri sono organizzati in sezioni regionali.

Art. 7 *Ammissione*
Le domande di ammissione devono essere indirizzate direttamente o per il tramite di una sezione al segretariato centrale.

Art. 8 *Quota*
La quota sociale dei membri è stabilita dall'Assemblea generale e serve per coprire le spese per la pubblicazione del «Cercatore Svizzero di Minerali», come pure per le spese amministrative dell'ASCMF.

Art. 9 *Scambio dati concernenti i membri*
1 E' concessa la diffusione della distinta aggiornata dei membri allo scopo di uno scambio d'informazioni su richiesta dell'ASCMF o di una sezione dell'ASCMF, premesso che le seguenti due condizioni siano adempite contemporaneamente.
2 Gli statuti dell'ASCMF e delle singole sezioni prevedono lo scambio di informazioni e hanno chiaramente definito quali dati concernenti i membri e quali finalità del trattamento dei dati possono essere divulgati a terzi.
3 Il consenso dei membri dell'ASCMF, rispettivamente dei membri della sezione deve essere documentabile.

Art. 10 *Soci onorari*
1 La qualifica di socio onorario può essere conferita dall'Assemblea generale su proposta del comitato centrale. Le sezioni inviano le loro proposte al comitato centrale.
2 I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota sociale.

Art. 11 *Dimissioni – esclusioni*
La qualifica di membro si estingue
– per dimissioni scritte inoltrate entro la fine dell'esercizio
– per esclusione

Art. 12
1 Il comitato centrale può decidere l'esclusione di un membro dell'ASCMF in caso di motivi gravi, dopo aver ascoltato il socio e, se il socio é membro di una specifica sezione, dopo aver interpellato anche la sezione.
2 Il socio in questione ha il diritto di chiedere di essere ascoltato dalla commissione di conciliazione.

[3] Il comitato centrale, prima di decretare l'esclusione definitiva, può riconsiderare la sua decisione dopo aver ascoltato la commissione di conciliazione. La decisione del comitato centrale sarà comunicata per iscritto al membro implicato ed alla sezione in questione.

Art. 13 *Obblighi*
Ogni membro è tenuto a sostenere, nel limite del possibile, gli sforzi dell'ASCMF e ad astenersi dall'intraprendere qualsiasi azione contraria ai fini perseguiti dall'associazione.

3. Organizzazione dell'ASCMF

Art. 14 *Organi*
Gli organi dell'ASCMF sono
– l'Assemblea generale (AG)
– la commissione di revisione della gestione (CCG)
– il comitato centrale (CC)
– la conferenza dei presidenti (CP)
– il segretariato
– le commissioni.

Art. 15 *Assemblea generale*
L'Assemblea generale ordinaria è convocata una volta all'anno. La data ed il luogo devono essere comunicati sul bollettino delle pubblicazioni con almeno due mesi di anticipo.

Art. 16 *Assemblea generale straordinaria*
[1] Un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata da:
– l'Assemblea generale
– dal comitato centrale
– dalla metà delle sezioni
– un quinto (20%) dei membri dell'ASCMF
[2] Il comitato centrale fissa il luogo e la data e provvederà alla convocazione (almeno un mese prima dello svolgimento) con l'elenco completo delle trattande.
[3] L'Assemblea generale straordinaria dispone di tutte le competenze come l'Assemblea generale ordinaria.

Art. 17 *Decisioni*
Le decisioni dell'Assemblea generale sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti, in caso di parità di voto, quello del presidente determina la maggioranza. Per modificare gli statuti è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

Art. 18 *Compiti*
L'Assemblea generale ha i seguenti compiti:

– approvare il rapporto annuale del presidente ed i conti d'esercizio
– dare scarico al comitato centrale
– fissare la quota annuale
– eleggere il presidente centrale come pure il comitato centrale
– trattare le proposte dei soci e delle sezioni, le quali devono pervenire al comitato centrale almeno sei settimane prima dell'Assemblea generale
– revisionare gli statuti
– conferire la nomina ai soci onorari
– sciogliere l'ASCMF secondo l'Art. 25 e seguenti.

Art. 19 *Diritto di voto*
Ogni socio maggiorenne dispone di un diritto di voto all'Assemblea generale.

Art. 20 *Commissione di revisione*
1 La commissione di revisione della gestione (CCG) è composta da tre membri.
2 Il mandato di ogni membro è di due anni e possono essere rieletti senza limitazioni.
3 La commissione di revisione della gestione sorveglia le attività del comitato centrale e la gestione della cassa.
4 La commissione di revisione della gestione sottopone all'AG un rapporto scritto e propone un'adeguata richiesta di accettazione.

Art. 21 *Comitato centrale*
1 Il comitato centrale comprende almeno i seguenti membri: il presidente centrale, i vice-presidenti (1 e 2), il cassiere centrale, il segretario centrale ed il responsabile dell'ufficio centrale. Secondo le necessità, il comitato centrale può essere allargato.
2 Il mandato del comitato centrale è di due anni. In caso di ritiro anticipato di uno dei suoi membri, le competenze in seno al comitato centrale sono ridistribuite, e durante la successiva Assemblea generale sarà proposto un successore.
3 Sono da eleggere:
– negli anni dispari: il presidente centrale ed il secondo vice-presidente
– negli anni pari: il primo vice-presidente e tutti i membri rimanenti del comitato centrale.

Art. 22 *Competenze*
Le competenze del comitato centrale sono:
– trattare tutti gli affari correnti dell'Associazione secondo il capitolato d'oneri
– accettare o escludere dei membri
– accettare nuove sezioni
– organizzare l'Assemblea generale
– pubblicare la rivista *«Il Cercatore Svizzero di Minerali»*
– organizzare e sorvegliare le Borse Svizzere di minerali e fossili ASCMF
– informare ed ascoltare le sezioni
– prendere contatto con altre associazioni nazionali ed internazionali
– nominare delle commissioni secondo i casi

Art. 23 *Firme*

1 Ogni membro del comitato centrale firma individualmente i documenti nell'ambito delle funzioni per cui è stato designato.

2 Il rimanente è vincolato dalle firme del presidente centrale o da un vice-presidente unitamente con il segretario centrale.

Art. 24 *Conferenza dei Presidenti*

1 La conferenza dei presidenti agisce come organo strategico e permette uno scambio d'opinioni fra l'ASCMF e le sezioni.

2 La conferenza dei presidenti è composta da tutti i presidenti delle sezioni, dai Capi-Borsa e dai rappresentanti di ogni regione mineralogica importante.

3 Il mandato dei membri dipende dalla durata delle loro funzioni in seno alla loro sezione.

Art. 25 *Sezioni*

1 In un cantone o in una regione (zone di importanti giacimenti), i membri ASCMF possono costituirsi in sezione ASCMF previo accordo del comitato centrale. Nei cantoni dove esiste già una sezione ASCMF occorre un minimo di venti soci per la creazione di una nuova sezione ASCMF. Per i cantoni senza sezioni ASCMF non occorre un minimo di soci.

2 Le sezioni esercitano una gestione autonoma. Il riconoscimento quale sezione dell'ASCMF, come pure il loro statuto deve essere approvato dal comitato centrale.

Art. 26 *Esercizio contabile*

L'esercizio contabile si estende dal 1 giugno al 31 maggio.

Art. 27 *Organo di pubblicazione*

La rivista *«Il Cercatore Svizzero di Minerali»* è l'organo di pubblicazione ufficiale dell'ASCMF.

4. Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

Art. 28 *Scioglimento*

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso da un'Assemblea generale straordinaria appositamente convocata ed alla maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti.

Art. 29 *Liquidazione e patrimonio dell'Associazione*

1 L'Assemblea generale che decide lo scioglimento ne determina la procedura e la destinazione del patrimonio.

2 Il patrimonio dell'ASCMF è trasmesso in custodia al Comune che ospita la sede dell'ASCMF per la durata di cinque anni.

3 Se durante questo periodo dovesse sorgere una nuova associazione avente il medesimo scopo, il patrimonio può essere recuperato.

[4] Dopo questo periodo il patrimonio è assegnato ad istituzioni che si interessano di mineralogia, geologia e paleontologia.

I presenti statuti che abrogano e sostituiscono quelli del 29 agosto 2009, sono stati approvati dall'Assemblea generale ordinaria del 27 agosto 2011.

Interlaken, il 27 agosto 2011

Il presidente centrale	Il segretario centrale
Charles Handschin	*Christian Aebi*

In caso di controversie fa stato il testo in tedesco.

CODICE D'ONORE

all'attenzione dei cristallieri, collezionisti, venditori di minerali e fossili e commercianti

Il codice d'onore comprende le regole di comportamento riguardo alla Natura e verso i terzi. Invita a rispettare gli obblighi a proposito della ricerca, la raccolta, la vendita, il commercio e a combattere il saccheggio, la devastazione, la cupidigia, il furto in un giacimento riservato e nei confronti dei suoi partner commerciali.
Per ottenere questo fine l'Associazione svizzera dei cristallieri, collezionisti di minerali e fossili (ASCMF) ha stipulato le seguenti regole:

1 Chi cerca minerali, cristalli o fossili e che sfrutta un giacimento deve conformarsi alle disposizioni legali ed ai regolamenti e ordinanze locali. Lui stesso deve interessarsi presso le autorità competenti riguardo alle autorizzazioni e regolamenti e di rispettarle. Deve rispettare la Proprietà privata, la Natura ed il paesaggio.
2 I danni alle culture, foreste, vie di comunicazione, strade ed altre installazioni devono essere assolutamente evitati. Prima di abbandonare i posti ove fossero fatte delle ricerche ed i luoghi di ritrovamenti, questi dovranno essere puliti e rimessi in perfetto ordine.
3 È proibito utilizzare esplosivi, macchine (perforatrici, ecc…) e altri attrezzi meccanici importanti senza un permesso delle autorità competenti, in special modo la domenica ed i giorni festivi. Bisogna inoltre astenersi dalle ricerche la domenica ed

i giorni festivi nelle vicinanze delle zone abitate. Il rumore deve essere evitato anche nei giorni feriali.

4 Colui che desiderata proseguire il lavoro di una fessura, deve depositare in maniera ben visible, un attrezzo da cristalliere ed applicare in modo duraturo una indicazione con il suo nome, come pure la data dell' ultimo intervento. Il diritto allo sfruttamento da parte di chi ha trovato il giacimento scade per principio, dopo due anni, se lo sfruttamento non è stato effettuato o se il giacimento è stato manifestamente abbandonato. Una sola e medesima persona non può riservare più di tre (3) giacimenti simultaneamente nella medesima regione.

5 È proibito prelevare e asportare minerali, attrezzi o qualsiasi contrassegno di un giacimento riservato: un simile atto è un furto.

6 Giacimenti importanti o ritrovamenti comportanti un evidente interesse scientifico, devono essere annunciati ad uno specialista scientifico o all'autorità competente, in modo di assicurare uno studio metodico.

7 Il dilettante ed il collezionista devono in primo luogo cercare dei minerali o fossili e sfruttare dei giacimenti per ottenere dei pezzi per la sua collezione o per fare degli scambi.

8 I minerali, i gruppi di cristalli ed i fossili, non possono avere un valore reale per la scienza o per il collezionista se non si conosce il luogo esatto del ritrovamento. Chi cede o che vende minerali, fossili, ecc… deve indicare spontaneamente all'acquirente, la provenienza esatta e descrivere chiaramente come sono state eseguite le riparazioni (colla, ecc…), come pure i pezzi preparati o modificati artificialmente (riscaldati, ecc…).

9 Chi commercia minerali e fossili, chi rifornisce le Borse o chi sfrutta commercialmente il prodotto delle sue prospezioni, lo deve fare nell'ambito delle leggi in vigore, rispettando in particolare il principio di buona fede e gli usi stabiliti nel commercio di minerali e fossili.

10 In caso di effrazioni commesse contro il codice d'onore da parte di soci individuali o di sezioni dell'ASCMF, gli organi competenti della stessa possono prendere delle misure nei confronti dei responsabili. Secondo le direttive che sono state elaborate, le sanzioni possibili vanno da un semplice richiamo, alla riparazione dei danni causati, fino all'espulsione dalla sezione o dall'ASCMF.

Tutti gli appassionati di minerali degni di questo nome s'impegnano sul proprio onore a rispettare le disposizioni sopra descritte.
Il presente codice d'onore fa parte integrante degli statuti dell'Associazione Svizzera dei cristallieri e collezionisti di Minerali e Fossili – ASCMF. Esso è stato confermato dall'Assemblea generale ordinaria del 27 agosto 2011 ad Interlaken e sostituisce l'edizione del 30 agosto 2003.

Il presidente centrale	Il segretario centrale
Charles Handschin	*Christian Aebi*